



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 101/2024

RILASCIO DELL'IDENTIFICATIVO NUMERO 3007 AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA DELIBERAZIONE PER L'IMPIANTO DENOMINATO "TERMOVALORIZZATORE DI FORLÌ"

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 *"che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio"* come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, ed in particolare gli articoli 14 e 15 recanti *"Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni"* e *"Verifica"*.

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato"*, e in particolare gli articoli 15, 16, e 18 recanti la disciplina dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, ed in particolare l'articolo 12, recante *"Contenuto e trasmissione del piano di monitoraggio"*;

VISTO, l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che stabilisce espressamente che *"Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovrà contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attività compresa la tecnologia utilizzata; c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni"*

elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere", nonché l'articolo 35 recante "Monitoraggio e comunicazione delle emissioni";

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua nel Comitato ETS l'autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni della direttiva 2003/87/CE e relativi atti di esecuzioni e delegati;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante "Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica";

VISTO il decreto 6 dicembre 2021 recante "*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*", che disciplina i costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei come disposto dall'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTO l'articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, consultabile all'indirizzo <https://www.ets.minambiente.it/>;

VISTA la deliberazione 51/2024 del Comitato recante "*Adempimenti di cui al regolamento (UE) 2018/2066 della commissione europea del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce, come modificato dal regolamento (UE) 2122/2023 della commissione europea del 12 ottobre 2023, in relazione alla modifica del campo di applicazione di cui all'allegato i direttiva 2003/87/CE*";

VISTA la domanda di rilascio di un identificativo dell'impianto trasmessa tramite il Portale ETS dal gestore HERAMBIENTE S.P.A. in data 28 marzo 2024, ed integrata in data 5 giugno 2024 ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 4 della citata deliberazione 51/2024;

CONSIDERATO che la suindicata domanda è identificata mediante assegnazione del codice ID Pratica univoco AUT-0000034594, attribuito dal Portale ETS alla domanda da parte del gestore e a questo noto;

ACCERTATO che l'impianto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2023/959 per l'attività di *A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 14 e 15*, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

ACCERTATO che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti dall'articolo 16, comma 2, ad esclusione della lettera g) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e che il piano di monitoraggio presentato dal gestore è conforme alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/2066;

ACCERTATO che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto per il quale richiede il rilascio dell'identificativo di cui al citato articolo 4 della deliberazione 51/2024;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 21 giugno 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica con il supporto tecnico specialistico di Sogesid SpA, ai sensi della convenzione in essere tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella seduta del 25 giugno 2024

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, ad esclusione della lettera g) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dell'articolo 4 della deliberazione 51/2024 e dell'articolo 12 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 è rilasciato l'identificativo n. 3007 riferito all'impianto del gestore HERAMBIENTE S.P.A. in esito al procedimento istruttorio avviato con domanda di parte identificata con ID AUT-0000034594, a far data dal 1° gennaio 2024.
2. Ai fini del comma 1, il piano di monitoraggio presentato dal gestore costituisce parte integrante della presente domanda il piano di monitoraggio, i cui estremi sono riportati nell'allegato A alla presente deliberazione.
3. Il gestore è obbligato ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel suddetto Piano e nel Piano di Monitoraggio, tramite il suo aggiornamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.
4. Lo stato della pratica e la documentazione di cui al comma 2 sono disponibili nell'area dedicata del Portale ETS e documentabili mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso.

Gli aggiornamenti del piano di monitoraggio sono approvati dal Comitato mediante apposita deliberazione e lo stato aggiornato è disponibile nell'area dedicata del Portale ETS e documentabile mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale ETS stesso.

Articolo 2

1. Il rilascio dell'identificativo di cui all'articolo 1 comporta per il gestore dell'impianto autorizzato il rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e delle norme unionali vigenti in materia.
2. Il gestore presenta all'Amministratore del Registro dell'Unione, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base del Regolamento (UE) 2019/1122.

Articolo 3

1. Il gestore è tenuto a farsi carico degli oneri tariffari stabiliti dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 adottato ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Articolo 4

1. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sul Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica del presente provvedimento al gestore dell'impianto richiedente.

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Beccarello

Allegato A

Numero di Autorizzazione	3007
IDpratica	AUT-0000034594
Data invio della domanda di autorizzazione	28/03/2024
Gestore (ragione sociale)	Herambiente S.P.A.
Indirizzo del gestore	Viale Carlo Berti Pichat n°2/4, 40100, Bologna (BO)
Denominazione impianto	Termovalorizzatore Di Forlì
Indirizzo Impianto	Via Carlo Grignoni n°19, 47122, Forlì (FC)
Data invio della versione approvata del PdM¹	05/06/2024
Nome file della versione approvata del PdM	3007_MP_2021_2030_v1_NOTE_ANC

¹ PdM – Piano di monitoraggio delle emissioni, cfr. articolo 20 d.lgs. n. 47/2020